

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1492 del 18/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA PARA S.S. DI CAMPORESI PAOLO E C. con sede legale in Comune di Predappio, Viale della Libertà n.12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Meldola, Via Rocca delle Caminate n.44.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1512 del 17/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA PARA S.S. DI CAMPORESI PAOLO E C. con sede legale in Comune di Predappio, Viale della Libertà n.12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Meldola, Via Rocca delle Caminate n.44.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007 recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali*" che attribuisce alle Province delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Regolamento Regionale 4 gennaio 2016, n. 1/2016 recante "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari*";
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Meldola in data 12/12/2015 Prot. Com.le 19376, acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 105573/2015 da **SOCIETA' AGRICOLA PARA S.S. DI CAMPORESI PAOLO E C.** nella persona di Paolo Camporesi, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Predappio, Viale della Libertà n.12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo

stabilimento adibito ad **allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Meldola, Via Rocca delle Caminate n.44**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- valutazione di impatto acustico

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 03/02/2016 Prot. Com.le 1685, acquisita da Arpae al PGFC/2016/1418 formulata dal SUAP del Comune di Meldola ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale indizione della Conferenza di Servizi;

**Visto** che con nota di Arpae PGFC/2016/3182 del 07/03/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17/03/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- ha espresso parere favorevole alla comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condizionato al rispetto delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- In merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, il Comune di Meldola con mail del 16/03/2016 ha comunicato di essere in attesa del parere di Arpae;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Meldola con Nota Prot. Com.le n. 4200 del 16/03/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/3734 ha comunicato *“Con la presente il Comune di Meldola comunica la propria PRESA D'ATTO rispetto alla Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal Sig. Camporesi Paolo in data 10/12/2015 in merito all'impatto acustico generato dell'attività e presentata quale allegato all'istanza di AUA del 12/12/2015”*;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali da parte del Comune di Meldola;

**Tenuto conto** che in data 18/03/2016 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2016/3895;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositati agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 12/05/2016;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo

112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 30/03/2016;

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le n.4392 del 18/03/2016, a firma del Responsabile del Settore Tecnico Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Meldola, avente ad oggetto “*NULLA OSTA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ DI ALLEVAMENTO POSTO IN LOCALITÀ MELDOLA VIA ROCCA DELLA CAMINATE N.44*”, acquisito da Arpae al PGFC/2016/4012 del 21/03/2016;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale, a favore della **SOCIETA' AGRICOLA PARA S.S. DI CAMPORESI PAOLO E C.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione n. 644 del 29/11/2004 prot. n. 61942/04 rilasciata, ai sensi dell'art. 6 ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Meldola, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA PARA S.S. DI CAMPORESI PAOLO E C.** (C.F./P.IVA 01745960409), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Predappio, Viale della Libertà n.12, **per lo stabilimento adibito ad allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Meldola, Via Rocca delle Caminate n.44.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO C parti integranti e

sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Meldola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Meldola, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Meldola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL e al Comune di Meldola per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 644 del 29/11/2004 prot. n. 61942/04 rilasciato, ai sensi dell'art. 6 ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione.

Con e-mail del 11/11/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/03/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

L'unità produttiva è costituita da n. 5 capannoni nei quali si svolge l'allevamento dei tacchini da carne e da altri locali di servizio utilizzati come magazzino.

- Nel capannone n. 1 la climatizzazione viene assicurata dapprima regolando l'apertura delle finestre e poi mediante l'ausilio di 5 agitatori d'aria elicoidali di portata 36.000 m<sup>3</sup>/h ciascuno, installati all'interno del capannone lungo l'asse longitudinale. Il mangime viene stoccato in un silos E1 avente la capacità di 15 ton.
- Nel capannone n. 2 la climatizzazione viene assicurata dapprima regolando l'apertura delle finestre e poi mediante l'ausilio di 5 agitatori d'aria elicoidali di portata 36.000 m<sup>3</sup>/h ciascuno, installati all'interno del capannone lungo l'asse longitudinale. Il mangime viene stoccato in un silos E2 avente la capacità di 15 ton.
- Nel capannone n. 3 la climatizzazione viene assicurata dapprima regolando l'apertura delle finestre e poi mediante l'ausilio di 5 agitatori d'aria elicoidali di portata 36.000 m<sup>3</sup>/h ciascuno, installati all'interno del capannone lungo l'asse longitudinale. Il mangime viene stoccato in un silos E3 avente la capacità di 15 ton.
- Nel capannone n. 4 la climatizzazione viene assicurata dapprima regolando l'apertura delle finestre e poi mediante l'ausilio di 5 agitatori d'aria elicoidali di portata 36.000 m<sup>3</sup>/h ciascuno, installati all'interno del capannone lungo l'asse longitudinale. Il mangime viene stoccato in un silos E4 avente la capacità di 15 ton.
- Nel capannone n. 5 la climatizzazione viene assicurata dapprima regolando l'apertura delle finestre e poi mediante l'ausilio di 4 agitatori d'aria elicoidali di portata 36.000 m<sup>3</sup>/h ciascuno, installati all'interno del capannone lungo l'asse longitudinale. Il capannone è provvisto di n. 15 camini doppi, a sezione quadrata, aventi le dimensioni di 70 x 70 cm posti nella parte centrale alta e distribuiti su tutta la lunghezza del capannone, per una superficie apribile complessiva pari a 14,7 m<sup>2</sup>. Il mangime viene stoccato in un silos E5 avente la capacità di 15 ton.

I silos sono caricati per caduta, l'emissione diffusa di polveri avviene dal medesimo boccaporto utilizzato per il caricamento.

Per il riscaldamento dei capannoni 1, 2 e 3 sono utilizzate 48 cappe a gpl da 3,5 kW ciascuna, i cui fumi di combustione non sono convogliati al camino ma sono emessi diffusamente dalle finestre. Nei medesimi capannoni sono utilizzati anche n. 3 riscaldatori mobili a gasolio di potenza pari a 81 kW cadauno, i cui fumi di combustione sono però espulsi tramite i camini E6,

E7, E8. In caso di necessità uno di tali riscaldatori può essere spostato anche nel capannone 4, il quale ha un apposito camino per l'espulsione dei fumi di combustione (E9).

L'azienda adotta un sistema di stabulazione non riconosciuto come MTD in quanto sono installati abbeveratoi a campana. Gli abbeveratoi a campana utilizzati non forniscono le migliori garanzie per limitare gli sprechi idrici ed evitare la dispersione di acqua sulla lettiera; di conseguenza, dovranno essere installati abbeveratoi a goccia muniti di tazza già adottati in analoghi impianti.

In relazione a quanto sopra rilevato, si valuta che non sussistano elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni, dei sistemi di contenimento proposti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1. entro un anno dal rilascio dell'AUA, sul lato sud/ovest del capannone n. 4 e sul lato sud/est in testata ai capannoni n. 2, 3 e 4 si dovranno sostituire le fallanze e completare le barriere vegetali idonee ad ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori e con funzione ombreggiante. Le barriere vegetali dovranno essere costituite da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento);
2. la ditta dovrà installare abbeveratoi a goccia muniti di tazza entro 12 mesi dal rilascio dell'atto;
3. le lettiere dovranno essere immediatamente caricate sui mezzi adibiti al trasporto delle stesse; qualora in casi eccezionali non fosse possibile caricarle immediatamente sui veicoli ed allontanarle, il gestore dovrà provvedere alla loro copertura integrale con teloni impermeabili. A tal fine, presso l'impianto dovranno essere sempre disponibili idonei teloni pronti all'uso;
4. in relazione al fatto che non sono presenti estrattori d'aria volti a facilitare l'asciugatura della lettiera e garantire tenori di sostanza secca adeguati, si propone di utilizzare "torba" o "paglia pressata" (solo per i rimpagli) quale substrato per le lettiere. Dovrà comunque essere sempre garantito un adeguato livello di sostanza secca nella lettiera;
5. *n. 48 cappe a gpl da 3,5 kW cad.* - si tratta di emissioni diffuse in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione e non soggette ad obbligo di autocontrollo periodico, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Si ritiene comunque necessario garantire un adeguato ricambio di aria all'interno dei capannoni per la sicurezza degli operatori e per il benessere animale;
6. *E6, E7, E8, E9 riscaldatori a gasolio* - si tratta di emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione e non soggette ad obbligo di autocontrolli periodici, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/03/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nel verbale della seduta del 17/03/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Meldola in data 12/12/2015

prot. n. 19376 del 14/12/15, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni diffuse in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**N. 48 CAPPE RISCALDAMENTO CAPANNONI 1, 2, 3** (3,5 kW cad., a gpl, pari complessivamente a 168 kW) i cui fumi di combustione non sono convogliati al camino ma sono emessi diffusamente dalle finestrate. Tali emissioni sono provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

La Ditta dovrà comunque garantire un adeguato ricambio di aria all'interno dei capannoni per la sicurezza degli operatori e per il benessere animale.

**EMISSIONI E6, E7, E8, E9 - N. 3 RISCALDATORI MOBILI** (81 kW cad., a gasolio) provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione
Materiale Particellare	150 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1.700 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di allevamento di seguito specificata:
  - *tipologia produttiva* – tacchini;
  - *numero massimo di capi* – 37.000 capi;
  - *ciclo produttivo*: n. 2 cicli/anno (circa 100 giorni per le femmine, circa 140 giorni per i maschi);
  - *tecniche di stabulazione adottate* – ricoveri con ventilazione naturale, con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale su pavimenti;**costituite da:**
  - emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi ( E1, E2, E3, E4 ed E5 silos);
  - emissioni di polveri, ammoniaca, metano e sostanze odorigene dalle finestrate (nei



capannoni 1, 2, 3, 4 e 5) e da n.15 camini doppi (nel capannone 5), derivanti prevalentemente dalla asciugatura delle deiezioni e dalla traspirazione degli animali;

**sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- a) **entro un anno** dal rilascio dell'AUA, sul lato sud/ovest del capannone n. 4 e sul lato sud/est in testata ai capannoni n. 2, 3 e 4 si dovranno sostituire le fallanze e completare le barriere vegetali idonee ad ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori e con funzione ombreggiante. Le barriere vegetali dovranno essere costituite da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento);
- b) **entro 12 mesi** dal rilascio dell'AUA la ditta dovrà installare abbeveratoi a goccia muniti di tazza;
- c) le lettiere dovranno essere immediatamente caricate sui mezzi adibiti al trasporto delle stesse; qualora in casi eccezionali non fosse possibile caricarle immediatamente sui veicoli ed allontanarle, il gestore dovrà provvedere alla loro copertura integrale con teloni impermeabili. A tal fine, presso l'impianto dovranno essere sempre disponibili idonei teloni pronti all'uso;
- d) in relazione al fatto che non sono presenti estrattori d'aria volti a facilitare l'asciugatura della lettiera e garantire tenori di sostanza secca adeguati, si propone di utilizzare "torba" o "paglia pressata" (solo per i rimpagli) quale substrato per le lettiere. Dovrà comunque essere sempre garantito un adeguato livello di sostanza secca nella lettiera;
- e) considerato, infine, che le emissioni in argomento non sono sottoposte a trattamenti di abbattimento specifici ma solo ad azione di dispersione e di buona gestione, ci si riserva, qualora le prescrizioni proposte non producano effetti soddisfacenti, di disporre l'adozione di ulteriori interventi.

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO** (Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**PREMESSE**

Dato atto che la Ditta Para s.s. di Camporesi Paolo e C. ha presentato, in allegato alla domanda di AUA, le seguenti comunicazioni:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. 13199: comunicazione iniziale;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. 13719 mod. 1: comunicazione di modifica effettuata in seguito alla comunicazione del 30.07.2014 che segnalava un problema relativo ai volumi di stoccaggio dichiarato per gli affluenti non palabili inseriti nel quadro 7 della comunicazione 13199, contenente gli elementi mancanti nella prima comunicazione.
- Relazione integrativa volontaria PGFC/2016/3895 del 18/03/2016 con la quale specifica che:
  - i sistemi di filtrazione dell'acqua di abbeveraggio determinano la produzione di acque reflue di circa 5,5 mc a ciclo che vengono convogliate nella vasca di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni e utilizzate a scopo agronomico;
  - la concimaia scoperta verrà coperta con telo impermeabile ad ogni utilizzo;

Visto il parere di ARPA del 25.07.2014 prot. 74943/14;

Visti gli esiti della conferenza dei servizi del 17/03/2016;

Precisato che le Comunicazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui sopra sono relative all'allevamento ubicato in Via Rocca delle Camminate – Comune di Meldola;

Dato atto che le acque reflue provenienti dal controlavaggio dei sistemi di filtrazione possono essere convogliati nei contenitori di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni e poi utilizzate a scopo agronomico previo aggiornamento della comunicazione di spandimento;

Precisato che l'Unità competente ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed, in particolare, sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5*, sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*, sui contratti di cessione degli effluenti riportati al *QUADRO 12*, e sui terreni di spandimento di cui al *QUADRO 10*;

**PRESCRIZIONI**

1. la ditta dovrà inviare un aggiornamento della comunicazione di spandimento entro 30 giorni dal ricevimento della presente che comprenda le acque reflue derivanti dal controlavaggio dei filtri delle acque di abbeveraggio;
2. si dovrà comunicare alla SAC di Forli-Cesena di Arpae l'avvenuta realizzazione della soletta in cemento della concimaia di stoccaggio della pollina;
3. Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti, dovrà essere preventivamente comunicata;
4. Ogni variazione dei terreni di spandimento dovrà essere comunicata all'autorità competente come modifica ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013;
5. La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole conferimenti di cessione delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 1/2016. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
6. L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n.1 del 04/01/2016.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE****PREMESSA**

In riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata - ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta Soc. Agr. Para di Camporesi Paolo e C. al SUAP del Comune di Meldola in data 12/12/2015, e relativa all'impianto adibito a allevamento di tacchini posto in località Meldola via Rocca della Caminate n.44, comprendente anche richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, di competenza comunale:

Richiamati parere e rapporto tecnico espressi da ARPAE a seguito della richiesta del Comune di Meldola, e pervenuti al SUAP del Comune di Meldola in data 17/03/2016 (prot. Com.le 4279/2016);

Preso dunque atto del **parere favorevole espresso da ARPAE in relazione allo scarico di acque reflue, con le valutazioni e prescrizioni contenute nel Rapporto Tecnico;**

Visto il DPR 13 marzo 2013 n. 59, regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

**CARATTERISTICHE**

Gestore dello scarico:	<b>CAMPORESI PAOLO</b>
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	<b>VIA ROCCA DELLE CAMINATE, 44 – MELDOLA</b>
Destinazione dell'insediamento	<b>SERVIZI IGIENICI ANNESSI A CAPANNONE AVICOLO AD USO DISCONTINUO E CASA DEL CUSTODE</b>
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):	<b>IMPIANTO "A" SERVIZI IGIENICI UOMINI 4 AE IMPIANTO "B" SERVIZI IGIENICI CAMPANNONE E5 E CASA DEL CUSTODE 5 + 1 TOT 6 AE</b>
Classificazione dello scarico	<b>ACQUE REFLUE DOMESTICHE ASSIMILATE</b>
Recettore dello scarico:	<b>FOSSO PODERALE</b>
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	<b>IMPIANTO "A" POZZETTO SGRASSATORE DA 5 ABITANTI EQUIV. FOSSA IMHOFF DA 7 ABITANTI EQUIV. FILTRO BATTERICO ANAEROBICO DA MC 3,02 (H 1.35) IMPIANTO "B" N° 2 POZZETTI SGRASSATORI DA 5 ABITANTI EQUIV. N° 1 POZZETTO SGRASSATORE DA 13 ABITANTI EQUIV FOSSA IMHOFF DA 8 ABITANTI EQUIV. FILTRO BATTERICO ANAEROBICO DA MC 5,60 (H 1.48)</b>

## **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di acque reflue domestiche come sopra descritto è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere emesso da ARPAE (Prot. Com.le 4279/2016) e di seguito riportate:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. Le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati controcorrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
3. Le fosse Imhoff, i pozzetti sgrassatori e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

All'atto della domanda di rinnovo del presente provvedimento dovrà essere allegata la documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**